

COMUNE DI CARANO PRG



VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI CARANO PER MODIFICA PIANO ATTUATIVO NORME DI ATTUAZIONE

PRIMA ADOZIONE Deliberazione Consiglio Comunale n. di data

ADOZIONE DEFINITIVA

Progetto: arch. Francesca Volpetti

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott.arch. FRANCESCA VOLPETTI
INSCRIZIONE ALBO N ° 864

Art. 33

Zone produttive del settore secondario locale di nuovo impianto o ristrutturazione

1. Le zone produttive del settore secondario sono zone già parzialmente occupate da attività dismesse in cui le reti infrastrutturali possono essere da completare.
2. Nelle zone produttive del settore secondario di nuovo impianto ristrutturazione edilizia, l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo P.A.
- 2bis. Nelle zone subordinate a piano attuativo PS. P valgono le seguenti norme:
 - superficie fondiaria del singolo lotto per ambito, non può essere inferiore a 1.000 mq.
 - superficie coperta: non può superare il 50% della superficie fondiaria;
 - altezza del fabbricato- ambito da 1 a 4: non può essere superiore a 8,50 m.
 - altezza del fabbricato- ambito 5: non può essere superiore a 9,00 m.
 - distanza dalle strade: 5,00 m. e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'allineamento graficamente individuato;
 - distanza dai confini: non può essere inferiore a 5,00 m.;
 - distanza dai fabbricati: non può essere inferiore a 10,00 m.;
 - volume da destinare ad abitazione: non può essere superiore a 400 mc. per ogni attività insediata e purché non superi del 20 % il volume produttivo - commerciale;
 - verde alberato con essenze nella quantità minima di 1 ogni 15 mq. di superficie non occupata da insediamenti oppure 1 ogni 3 posti auto scoperti;
 - standard di parcheggio: determinati come previsto dalla l.p. 4 agosto 2015, n. 15 e dal Regolamento di esecuzione della stessa. Il 20% dello standard dovrà essere accessibile direttamente dalla viabilità pubblica e privo di qualsiasi recinzione.
3. Sono insediabili anche le seguenti attività produttive:
 - magazzinaggio e vendita di materiali e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
 - commercio all'ingrosso;
 - commercio di merci affini o complementari alla funzione dell'attività produttiva insediata.
4. Valgono le seguenti norme:

- superficie fondiaria non può essere inferiore a 1.500 mq.
- superficie coperta: non può superare il 50% della superficie fondiaria;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8.50 m; possono superare la predetta altezza soltanto i volumi tecnici ed i fabbricati che presentano inderogabili esigenze tecniche;
- distanza dalle strade: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'allineamento graficamente individuato;
- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5,00 m.;
- distanza dai fabbricati: non può essere inferiore a 10,00 m.;
- volume da destinare ad abitazione: non può essere superiore a 400 mc. per ogni attività insediata e purché non superi del 20 % il volume produttivo - commerciale;
- superficie da destinare alle attività di cui al punto 3: non deve essere inferiore alla superficie minima per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e non superiore al 20% della superficie totale dell'attività.